



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione n. 2188 / 2026

Responsabile del Procedimento: CRISTIANA SCARPA

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) DI CUI ALL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER LA RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN ALLEVAMENTO INTENSIVO DI GALLINE OVAIOLE IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - VIA VERONA 18 (VE), PRESENTATA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA SAN MARCO S.R.L.S. - C.F. 04563680273

Il dirigente

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07-04-2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

la Legge Regionale 29-10-2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” con la quale si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” ed in particolare:

- l’art.9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
- l’art.20 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di A.I.A. per i progetti indicati nell’allegato B della stessa;
- l’art.11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico VIA della Città metropolitana;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20-01-2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03-01-2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02-02-2026, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 23 febbraio 2026 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29-09-2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

l'atto organizzativo n. 5628 del 30-01-2026 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 32 del 19 dicembre 2025;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 19 dicembre 2025;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02-02-2026 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2026-2028);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del PTPCT);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2026-2028);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2026-2028).

RICHIAMATI in materia di VIA:

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta [...], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ivi compresa dunque l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

il regolamento regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 – e rispettivi allegati - attuativo della L.R. 12/2024 recante disciplina “in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

il decreto del sindaco metropolitano n. 28 del 30-04-2025 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. della Città metropolitana di Venezia;

la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28-07-2016, recante protocollo n. 69278 del 08-08-2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;

il regolamento regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 – e rispettivi allegati - attuativo della L.R. 12/2024 recante disciplina “in materia di VINCA (art. 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi.

RICHIAMATI in materia AIA:

la Direttiva 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*”;

il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*” all'art. 5, comma 4 e la DGRV n. 813 del 22.06.2021 “*Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*” all'art. 24, comma 8, dispongono che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale;

il Capo V della L.R. n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” ed in particolare l’art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’Allegato B della medesima Legge;

il Regolamento regionale n. 1 del 09-01-2025 attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 12/2024 ed in particolare l’Allegato A “Domanda di AIA e Guida alla compilazione” e l’Allegato B “Modalità di quantificazione delle tariffe”;

la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, “Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo” che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;

la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31 agosto 2018 “Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion”, che modifica la DGRV 1105/2009 per quanto riguarda i criteri generali per la presentazione delle domande di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, le migliori tecniche disponibili (BAT) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

RICHIAMATI in materia di Emissioni in atmosfera:

la parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 272 “Impianti e attività in deroga”;

il Decreto Direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”.

RICHIAMATI in materia urbanistico-edilizia e paesaggio:

il Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché la L.R. 27 giugno 1985, n. 61;

gli strumenti urbanistici del Comune di Musile di Piave, vigenti ed adottati;

il vigente regolamento edilizio comunale;

le leggi nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica ed edilizia;

la L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”.

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questa Amministrazione con prott. nn. 22679, 22683, 22684, 22691 del 04-04-2025, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza della Città metropolitana ai sensi dell’art. 27- bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. presentata dalla la Società Agricola San Marco s.r.l.s. per la modifica sostanziale di un allevamento intensivo di galline ovaiole in comune di Musile di Piave - via Verona 18 (VE).

EVIDENZIATO con la suddetta istanza la Società Agricola San Marco s.r.l.s. chiede il rilascio nell’ambito del PAUR dei seguenti titoli abilitativi:

1. Città metropolitana di Venezia: Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; includendo, per le proprie competenze, Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (che comprende la valutazione di incidenza di cui

all'art. 5 del DPR 357/1997), Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 alla realizzazione delle opere riportate nella documentazione di progetto, al fine di migliorare la sicurezza in corrispondenza dell'incrocio di via Verona e la Strada Provinciale Argine S. Marco – SP 50 al Km 1+477.

2. Comune di Musile di Piave: Nulla Osta per: Classificazione industria insalubre; aspetti urbanistico-edilizi; impatto acustico.

3. ARPAV Venezia: Parere Piano di Monitoraggio e Controllo nell'ambito dell'AIA;

4. Vigili del Fuoco Venezia: parere nell'ambito dell'AIA.

5. Veritas S.p.A.: Pareri tecnici per allaccio scarichi assimilabili ai domestici.

CONSTATATO che:

la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata alla lettera ac) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e alla lettera ac) dell'allegato A alla L.R. 12/2024 e che la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di PAUR di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE in merito al procedimento di cui trattasi:

Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 22679, 22683, 22684, 22691 del 04-04-2025, la ditta Società Agricola San Marco s.r.l.s. ha presentato istanza di PAUR in quanto l'allevamento rientra tra le tipologie di impianto previste dall'allegato III alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. lettera ac, denominata "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline".

Con note prott. n. 23064 del 07.04.2025 e n. 24331 del 11-04-2025 la Ditta trasmette documentazione integrativa.

Con nota prot. n. 23820 del 09-04-2025 è stata data comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web, al fine di avviare la fase di verifica di completezza della documentazione progettuale, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 27-bis del D.lgs 152/06.

Durante la fase di verifica formale è stato richiesto il completamento della documentazione con prot. n. 30524 del 09-05-2025. La Ditta risponde con note prott. nn. 39068, 39069 del 09-06-2025, n. 40276 del 13-06-2025 e n. 42343 del 19-06-2025.

Con nota prot. n. 42291 del 19-06-2025 viene comunicata alla Ditta la conclusione della fase di verifica di completezza documentale.

In data 23-06-2025 si è svolta la presentazione al pubblico. La comunicazione di avvenuta presentazione è stata trasmessa con nota prot. n. 43409 del 24-06-2025.

In data 23-06-2025 è stato pubblicato sul sito web di Città metropolitana di Venezia e sull'albo pretorio del comune di Musile di Piave l'avviso di avvenuto deposito del progetto e del relativo studio di impatto ambientale ai fini della partecipazione del pubblico.

Con prot. n. 43989 del 26-06-2025 è stato convocato il Comitato Tecnico VIA il giorno 02-07-2025 per la presentazione del progetto; a tale riunione sono stati invitati anche:

- con nota prot. n. 44010 del 26-06-2025 gli Enti componenti la Conferenza di Servizi
- con nota prot. n. 44011 del 26-06-2025 il proponente.

Di tale riunione è stato redatto il verbale prot. n. 46226 del 08-07-2025.

Con prot. n. 44883 del 01-07-2025 VERITAS trasmette i pareri tecnici del progetto di allaccio validi per gli

scarichi assimilabili al domestico n. 36248/25 del 10-04-2025, n. 36255/25 del 10-04-2025 e n. 36256/25 del 10-04-2025.

Con prot. n. 45449 del 03-07-2025 il Comune trasmette certificato di destinazione urbanistica.

In data 04.08.2025 è stato effettuato un sopralluogo presso la Ditta, del cui espletamento era stata data comunicazione con nota prot. n. 47882 del 15-07-2025. Di tale sopralluogo è stato redatto il verbale prot. n. 55065 del 12-08-2025.

Con prot. n. 49604 e 49608 del 22-07-2025 sono pervenute osservazioni dai cittadini.

Con prot. n. 49656 del 22-07-2025 ARPAV trasmette richiesta di integrazioni.

Con prot. n. 53507 del 06-08-2025 il Comune di Musile di Piave trasmette osservazioni e richiesta di integrazioni.

In data 08-08-2025 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria, convocata con nota prot. n. 47977 del 15-07-2025, al fine di produrre una richiesta di integrazioni condivisa tra Comitato Tecnico VIA ed enti partecipanti alla Conferenza di Servizi. Di tale riunione è stato prodotto il verbale prot. n. 55793 del 14.08.2025, trasmesso alla Ditta e ai soggetti coinvolti con nota prot. n. 55908 del 14-08-2025.

Con prot. n. 61677 del 10-09-2025 la Ditta chiede una proroga di 60 giorni per presentare le integrazioni. Tale proroga viene concessa da Città metropolitana di Venezia con nota prot. n. 68259 del 02-10-2025.

Con prot. n. 79689 del 12-11-2025 la Ditta chiede una proroga di 15 giorni della sospensione dei termini del procedimento a causa dell'impegno richiesto per reperire quanto indicato nella richiesta di integrazioni.

Con prott. nn. 80481, 80484, 80487, 80489 del 14-11-2025 la Ditta trasmette le integrazioni.

Con prot. n. 86824 del 11-12-2025 pervengono osservazioni alle controdeduzioni.

Con prot. n. 87965 del 16-12-2025 ARPAV trasmette nota in vista della Conferenza di Servizi del 18-12-2025.

In data 18-12-2025 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria, convocata con nota prot. n. 84905 del 03-12-2025, al fine di effettuare una prima verifica congiunta tra amministrazioni della documentazione integrativa che è stata fornita dalla Ditta. Di tale riunione è stato prodotto il verbale prot. n. 2050 del 16-01-2026, dove si rileva la necessità di un perfezionamento delle integrazioni presentate, trasmesso alla Ditta e ai soggetti coinvolti con nota prot. n. 2102 del 16-01-2026.

Con prot. n. 5390 del 29-01-2026 la Ditta trasmette le integrazioni sopra richieste.

Con prot. n. 8265 del 09-02-2026 viene convocata la CDS decisoria, rinviata poi a data da definirsi con prot. n. 15883 del 10-03-2026, in quanto la documentazione inviata dalla Ditta non risulta ancora sufficiente per le valutazioni di competenza del Comitato VIA e degli Enti coinvolti.

Con prot. n. 11033 del 19-02-2026 è pervenuto il parere del comune di Musile di Piave (**Allegato D**).

Con prot. n. 11035 del 19-02-2026 VERITAS comunica che risultano rilasciati i pareri tecnici al progetto di allaccio validi per gli scarichi assimilabili al domestico. Precisa inoltre che l'eventuale scarico dell'impianto di disinfezione dei mezzi non ricade tra gli scarichi assimilabili all'attività agricola e pertanto tale refluo non può essere recapitato nella rete fognaria pubblica di via Verona.

Con prot. n. 14869 del 05-03-2026 è stato convocato il Comitato VIA il giorno 09-03-2026, per una discussione collegiale sul progetto in esame. Di tale riunione è stato redatto il verbale prot. n. 20473 del 27-03-2026.

Con prot. n. 19583 del 24-03-2026 viene inviata lettera ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 4 – Veneto Orientale, per chiedere chiarimenti in merito alla continuità dell'allevamento e alle zoonosi derivanti

dall'allevamento potenzialmente pericolose per la popolazione residente nei pressi dello stesso.

I Servizi Veterinari rispondono a tale nota con prot. n. 28067 del 29-04-2026, affermando che l'attività di allevamento di galline ovaiole è attiva dal 01-01-1991 ad oggi e che l'allevamento risulta sotto controllo dal punto di vista sanitario.

Con prott. nn. 20201, 20205 del 26-03-2026 la Ditta trasmette integrazioni volontarie, relativamente a diffusione delle sostanze odorigene e Piano di Monitoraggio e Controllo.

Con prott. nn. 33629, 33630, 33632 del 20-05-2026 la Ditta trasmette ulteriori integrazioni volontarie, relativamente a diffusione delle sostanze odorigene, planimetrie, Studio di Impatto Ambientale.

Nella seduta di Comitato Tecnico VIA tenutasi in data 22-06-2026, di cui al verbale prot. n. 42922 del 22-06-2026, viene espresso parere favorevole di compatibilità ambientale. Tale parere è acquisito al protocollo con n. 42934 del 26-06-2026 (**Allegato A**);

Con prot. n. 42323 del 24-06-2026 VERITAS comunica nuovamente che risultano rilasciati i pareri tecnici al progetto di allaccio validi per gli scarichi assimilabili al domestico. Precisa inoltre che l'eventuale scarico dell'impianto di disinfezione dei mezzi non ricade tra gli scarichi assimilabili all'attività agricola e pertanto tale reflujo non può essere recapitato nella rete fognaria pubblica di via Verona (**Allegati E1, E2, E3, E4, E5, E6**).

In data 29-06-2026, con nota prot. n. 43388 è pervenuto da ARPAV parere favorevole (**Allegato C**) relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo PMC Rev-04, inviato dalla Ditta (ed acquisito agli Atti della Città metropolitana con prot. n. 42066/2026) in adempimento alla condizione ambientale n. 2 del Parere VIA 42934/2026;

In data 29-06-2026 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs 152/06 e s.m.i di cui al verbale protocollo n. 47104 del 14-07-2026 (**Allegato F**);

DATO ATTO CHE con il Parere di VIA:

1. sono state esaminate le osservazioni da parte di cittadini come riportato a pag. 45 del Parere stesso e le controdeduzioni della Ditta;
2. le tematiche proposte nelle osservazioni e le indicazioni fornite dalla Ditta hanno trovato riscontro nell'attività istruttoria;

In particolare per quanto attiene al tema delle distanze dalle abitazioni riportato nelle osservazioni di cui sopra, va considerato che:

- a) secondo indicazione fornita dai servizi veterinari, il codice stalla non è mai stato interrotto o sospeso configurando una continuità amministrativa sul profilo veterinario;
- b) ai sensi dell'art. 35 delle NTA del regolamento comunale la sospensione fattuale dell'attività ha avuto durata inferiore ai 5 anni (dalla determina AIA 1277/2022 alla presentazione dell'istanza PAUR), con parere favorevole sul profilo urbanistico-edilizio da parte del Comune di Musile di Piave, acquisito con prot. n. 3752 del 17-02-2026;
- c) la tutela delle abitazioni presenti nelle vicinanze dell'allevamento sul profilo ambientale è garantita dalla presente istruttoria, attraverso le mitigazioni ambientali ed il monitoraggio ambientale stabiliti.

In conclusione, in applicazione del principio di precauzione, il Comitato VIA ha chiesto alla Ditta elaborati tecnici integrativi volti ad esaminare a fondo i potenziali impatti. La documentazione integrativa presentata e le analisi proposte dalla Ditta contengono elementi che risultano essere sufficienti per poter valutare l'assenza di impatti negativi significativi sul contesto ambientale e possono essere oggetto di attività di monitoraggio in fase post-operam.

3. Con il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato di VIA si è resa possibile la prosecuzione della Conferenza di Servizi ai fini del rilascio del PAUR;

RITENUTO DI:

adottare, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ad esito della seduta del 29.06.2026, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria;

dare atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto denominato "modifica sostanziale di un allevamento intensivo di galline ovaiole in comune di Musile di Piave - via Verona 18 (VE), presentata dalla Società Agricola San Marco s.r.l.s., comprendente i titoli abilitativi sopra elencati.

DETERMINA

1.1. Di rilasciare, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla **Società Agricola San Marco S.r.l.s.**, con sede legale in San Donà di Piave (VE) e sede operativa in Via Verona 18, Musile di Piave (VE) — di seguito "la Ditta" — il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** relativo alla modifica sostanziale dell'allevamento intensivo di galline ovaiole di cui alla pratica SUAP n. 04563680273-26032025-1638, per incremento della capacità produttiva da 66.280 a 98.880 capi e affinamento delle tecniche di produzione.

1.2. Il presente PAUR costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria del 29/06/2026 ed incorpora, con indicazione esplicita, i seguenti titoli abilitativi:

- a. *Città metropolitana di Venezia: giudizio di compatibilità ambientale favorevole (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997);*
- b. *Città metropolitana di Venezia: Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui alla categoria 6.6, lett. a) allevamento di pollame > 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- c. *Città metropolitana di Venezia: Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 alla realizzazione delle opere riportate nella documentazione di progetto, al fine di migliorare la sicurezza in corrispondenza dell'incrocio di via Verona e la Strada Provinciale Argine S. Marco – SP 50 al Km 1+477. (Allegato B)*
- d. *ARPAV: Parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo PMC Rev-04, nell'ambito dell'AIA (Allegato C); In Allegato CI è quindi riportato il PMC conforme a quanto approvato da ARPAV (acquisito agli Atti della Città metropolitana con prot. n. 42066/2026);*
- e. *Comune di Musile di Piave: Nulla Osta per: classificazione industria insalubre; aspetti urbanistico-edilizi; impatto acustico (Allegato D).*
- f. *Vigili del Fuoco Venezia: parere nell'ambito dell'AIA.*
- g. *VERITAS S.p.A.: Pareri tecnici n. 36248/25 del 10-04-2025, n. 6255/25 del 10-04-2025, n. 36256/25 del 10-04-2025 per allaccio scarichi assimilabili ai domestici (Allegati E1, E2, E3, E4, E5, E6).*

2. Visto il Parere del Comitato VIA del 22-06-2026 la cui istruttoria delibera l'assenza di impatti negativi significativi con l'attuazione delle mitigazioni ambientali proposte dalla Ditta ed il monitoraggio della fase post-operam, come richiamato nelle premesse, il giudizio di compatibilità ambientale, di cui al precedente punto 1 lett. a), è favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione ambientale n. 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
-----------	-------------

Macrofase	<i>Ante-Operam</i>
Oggetto della condizione	Devono essere messe in atto tutte le mitigazioni ambientali proposte prima della messa in esercizio dell'allevamento nella nuova configurazione , comprese quelle relative alla viabilità e tutte le opere da realizzare indicate a pag. 44 del presente parere.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 120 giorni dal rilascio del PAUR deve essere inviata alla Città metropolitana di Venezia comunicazione attestante la realizzazione degli interventi mitigativi sopra indicati. L'attività nella nuova configurazione potrà essere avviata solo a seguito di nulla osta attestante l'avvenuta ottemperanza della condizione ambientale da parte della Città metropolitana di Venezia.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia.

Condizione ambientale n. 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	<i>Ante-Operam</i>
Oggetto della condizione	Sia integrato il Piano di monitoraggio e controllo per l'Autorizzazione Integrata Ambientale con monitoraggio di impatto acustico con frequenza annuale nei primi due anni e frequenza triennale nei successivi.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Il PMC deve essere modificato in sede di rilascio dell'AIA nella prima Conferenza dei Servizi del PAUR.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia e ARPAV.

Condizione ambientale n. 3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	<i>Post-Operam</i>
Oggetto della condizione	Al fine di confermare quanto affermato nello studio previsionale di impatto acustico in merito all'assenza di impatto significativo relativamente alle emissioni sonore, dovrà essere svolta una campagna di misure fonometriche nelle condizioni di massima emissione degli impianti con attività di allevamento a regime* in tutti e tre i capannoni di allevamento, secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008, con misurazioni in corrispondenza degli stessi ricettori individuati per la valutazione preliminare acustica.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	La documentazione relativa alle verifiche effettuate, redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 20.01.08, dovrà essere trasmessa alla Città metropolitana di Venezia entro 90 giorni dalla <u>messa a regime*</u> dell'allevamento nella nuova configurazione. La ditta è tenuta a comunicare alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV il raggiungimento della messa a regime, con indicazione della data esatta, entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi di tale condizione, come descritta nella nota a margine. Tale comunicazione costituisce il dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni di cui alla Condizione Ambientale n. 3.
Soggetto verificatore	Comune di Musile di Piave, con il contributo di ARPAV.

* la **messa a regime** dell'impianto — rilevante ai fini del decorso dei termini di cui alla Condizione Ambientale n. 3 — si intende raggiunta quando l'allevamento opera stabilmente con un numero di capi accasati non inferiore al 90% della capacità massima autorizzata, pari ad almeno 89.000 capi (90% di 98.880), in tutti e tre i capannoni, per un periodo continuativo di almeno 30 giorni consecutivi.

Condizione ambientale n. 4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-Operam
Oggetto della condizione	Qualora a seguito della realizzazione delle mitigazioni dell'impatto odorigeno proposte, dovessero pervenire segnalazioni di disturbo olfattivo, validate ai sensi del Decreto MASE 309/2023, la Ditta dovrà adoperarsi per l'installazione di barriere osmogeniche con l'obiettivo di abbattere ulteriormente le emissioni odorigene dei capannoni.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	La ditta dovrà inviare documentazione attestante l'installazione delle suddette barriere entro 90 giorni dalla validazione della segnalazione.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia e ARPAV.

3. Si dà atto che la Società Agricola San Marco S.r.l.s. ha presentato il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 04 del 22-06-2026, integrato con le frequenze di monitoraggio delle emissioni acustiche in sede di Comitato VIA del 22-06-2026, e che ARPAV ha espresso parere favorevole su detto piano con atto del 26-06-2026 (ns prot. n. 43388 del 29-06-2026).

La Condizione Ambientale n. 2 relativa all'integrazione del PMC con il monitoraggio acustico risulta pertanto già ottemperata con la presentazione e l'approvazione del PMC Rev. 04.

Il PMC è suscettibile di aggiornamento su richiesta motivata dell'autorità competente o di ARPAV, anche in esito alle risultanze della campagna fonometrica post-operam di cui alla Condizione Ambientale n. 3.

4. Con riferimento alla lettera b del punto 1, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Agricola San Marco (P.Iva e CUAA: 04563680273) con sede legale a San Donà di Piave, via Jesolo, 36/5 di seguito denominata "Gestore", per l'installazione situata in via Verona 18 a Musile di Piave, ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio dell'attività IPPC "Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame > 40.000 posti pollame", che sostituisce il provvedimento del Dirigente dell'Area tutela ambientale della Città metropolitana di Venezia, prot. n. 26732 del 10.05.2022.

Il presente provvedimento ha **validità fino al 18-08-2036**, pari a **10 anni** dall'emanazione dello stesso in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06.

Almeno 180 giorni prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

La scrivente Amministrazione disporrà inoltre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

Si riportano di seguito, suddivise per fasi di gestione dell'attività, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'installazione.

4.1 GESTIONE ALLEVAMENTO E REFLUI ZOOTECNICI

Una corretta gestione dei capi e dei reflui zootecnici, in ogni fase del ciclo di allevamento, permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza.
prescrizioni di carattere generale.

4.1.1 Numero massimo capi allevabili

a. Il gestore può accasare fino ad un massimo di 98880 /capi tenendo in considerazione anche quanto indicato al punto 4.15 “Benessere animale e biosicurezza”.

4.1.2 Gestione agronomica dei reflui

a. Il gestore deve rispettare le modalità di produzione, gestione e utilizzo agronomico del refluo zootecnico e gli adempimenti amministrativi previsti dal DM n. 5046 del 25-02-2016 e dalla DGRV n. 813 del 22-06-2021 e s.m.i e relativi allegati nonché ogni altra norma in materia ambientale prevista a livello nazionale o regionale.

b. Gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le migliori tecniche indicate nella “check list BAT”.

Tutto il refluo prodotto deve essere ceduto a soggetti terzi aventi i titoli per l’acquisizione e l’utilizzo.

4.1.3 Gestione degli stoccaggi dei reflui zootecnici

Le operazioni di pulizia della pollina devono essere effettuate con le finestre e le porte chiuse che verranno aperte solo per il tempo strettamente necessario alla rimozione e al carico nei mezzi.

Si deve fare attenzione ad eventuali perdite di materiale in fase di caricamento su cassone e le aree esterne devono essere mantenute pulite.

In attesa del trasporto, la pollina deve essere caricata direttamente su cassone scarrabile coperto, è vietato invece lo stoccaggio, anche temporaneo, della pollina all’aperto sul suolo.

4.1.4 Gestione pollina, pulizie capannoni

La pollina che si deposita sui nastri deve essere allontanata dai locali di allevamento con frequenza 2 o 3 giorni su cassone scarrabile.

4.2 STRUTTURE DI STOCCAGGIO: CARATTERISTICHE GENERALI

Tutte le aree di stoccaggio devono essere indicate nella planimetria dell’impianto da tenere aggiornata e presentare in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

4.3 STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

a. Non devono essere stoccati all’aperto, senza idonee coperture e/o idonei contenitori, materie prime, mangimi e ogni altro materiale che, se soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche possono contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente o che possono dare luogo a problematiche odorogene, di natura igienico-sanitaria, proliferazione di insetti e di roditori.

b. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.

c. I materiali liquidi devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti e avere una vasca di raccolta per eventuali perdite.

d. I prodotti per la disinfezione, per i trattamenti insetticidi e la derattizzazione, i prodotti in genere ad azione biocida e le scorte di medicinali, eventualmente presenti nell’impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto, stoccati in depositi idonei a raccogliere le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo. Le aree di stoccaggio di tali materiali devono essere evidenziate da apposita cartellonistica e vietato l’accesso al personale non autorizzato.

e. Lo stoccaggio di combustibili deve rispettare le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

4.4 RIFIUTI: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

- a. I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il “deposito temporaneo” nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
- b. I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.
- c. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l’eventuale pericolosità degli stessi.
- d. Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).
- e. I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche e quelli pericolosi vanno individuati anche da specifico pittogramma indicante il pericolo.
- f. Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi, ad esclusione di quelli dotati di doppia camera, all’interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.
- g. Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi per evitarne la dispersione.
- h. Si deve assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.
- i. Si deve compilare e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

4.5 SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

- a. Le carcasse animali e le uova devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia.
- b. Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica.

4.6 RUMORE

- a. Il gestore deve attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalle attività svolte nell’installazione nel rispetto della normativa vigente.
- b. Il gestore deve registrare eventuali lamentele o segnalazioni di disturbo pervenute e informare Città metropolitana, ARPAV e Comune per attivare eventuali controlli e monitoraggi secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l’inquinamento acustico, presso i recettori sensibili, è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni.

- c. Le modalità di esecuzione delle eventuali analisi fonometriche dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV.

4.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

- a. Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fugitive dall'allevamento.
- b. Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e il correlato disturbo esterno all'installazione dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di allevamento, rimozione e distribuzione dei reflui zootecnici.
- c. Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

4.8 CONSUMI ENERGETICI ED IDRICI

Al fine di contenere i consumi di energia e di acqua devono essere applicate le specifiche BAT e devono essere monitorati e registrati i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

4.9 ACQUE DI LAVAGGIO E METEORICHE

- a. Non sono idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:
- le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
 - le acque di prima pioggia;
 - le acque di lavaggio delle trattorie agricole;
 - le acque reflue contenenti detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie e che non contengono sostanze pericolose;
- b. Le acque di lavaggio, che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzate a scopo agronomico, sono assimilabili ad un rifiuto per cui soggiacciono alle disposizioni dettate dall'art. 185bis del D.Lgs 152/06 "deposito temporaneo" e devono essere avviate a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da ditta autorizzata. Tra queste si considerino anche le eventuali acque raccolte dall'impianto di disinfezione dei mezzi.
- c. Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.
- d. Eventuali scarichi dell'impianto di disinfezione dei mezzi non possono essere recapitati nella rete fognaria pubblica di via Verona.
- e. Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale (Capo II del Titolo IV della Parte Terza D.lgs 152/2006) o in fognatura dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

4.10 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IMPIANTISTICHE, LOCALI, ATTREZZATURE, AREE ESTERNE

- a. Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.
- b. I piazzali esterni, le strutture e le aree di stoccaggio, in particolare le aree di carico e utilizzo dei mangimi e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, devono essere mantenuti puliti.

c. Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.

d. Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.

e. I sistemi di ventilazione artificiale e/o naturale devono essere periodicamente ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.

f. I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

g. Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di roditori, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione ai capannoni dedicati all'allevamento, aree stoccaggio dei rifiuti, silos e cella frigo. Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri. Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

4.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO: PMC

a. Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC (prot. 43388 del 29.06.2026 validato da ARPAV, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria.

b. Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia e al Comune di Musile di Piave.

c. Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, ARPAV, Comune di Musile di Piave.

d. Il report PMC deve essere accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.

e. Le emissioni in atmosfera, l'azoto e il fosforo escreti saranno calcolati/stimati sul numero medio di capi accasati specificando la metodologia adottata ed allegando, alla relazione tecnica, il foglio di calcolo (esempio BAT-tool).

f. Nel report annuale vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà conservare la documentazione e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere state smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

4.12 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI: BAT

a. Il gestore deve applicare correttamente tutte le BAT, compreso il Sistema di gestione ambientale, indicate nella check list presentata (prot. 22679/2025) e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1-2	Sistema di gestione ambientale volontario non certificato
3-4	Dieta per fasi per ridurre azoto e fosforo escreti
5	Registrazione del consumo idrico; Individuazione e riparazione delle perdite; scelte e usate attrezzature adeguate
6-7	Ridurre produzione acque reflue e le emissioni in acqua derivanti dalle acque reflue
8	Uso efficiente energia
9	Applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato
10	Gestione del rumore
11	Ridurre emissioni polveri
12-13	Prevenire/ridurre emissioni di odori
14-15	Non pertinente: non ha stoccaggio di pollina
16-17-18	Non pertinenti alla tipologia di allevamento
19	Trattamento il loco di essiccazione pollina per passaggio in tunnel esterno
20-21-22	Non pertinente: ridurre emissioni di ammoniaca nell'aria derivanti dallo spandimento dei reflui zootecnici. La ditta non utilizza agronomicamente reflui zootecnici
23-24-25	Applicate ed inserite nel PMC per la stima/misura/calcolo di azoto e fosforo escreti, emissioni di ammoniaca, polveri, odori, rumore e controllo parametri di processo
28	Controllo del funzionamento del sistema trattamento aria come da PMC
29	Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo
31	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole
32	Ridurre emissioni diffuse

La BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i ricettori sensibili è probabile o comprovato. Nel caso emergessero segnalazioni di superamento delle emissioni rumorose presso i ricettori sensibili si procederebbe ad un nuovo rilievo strumentale.

La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo effettuate dal gestore e da parte degli enti competenti in occasione di attività di vigilanza.

4.13 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SUCCESSIVI

a. Tutta la documentazione aziendale (documenti di trasporto, formulari, registri, fatture, schede sicurezza prodotti, ecc) deve essere conservata presso la sede di Via Verona 18 – Musile di Piave, per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

b. Il gestore deve tenere aggiornate le planimetrie indicanti le aree di stoccaggio delle materie prime, rifiuti e sottoprodotti.

c. La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità preposte al controllo quali ad esempio: tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti), copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa quali ad esempio, i cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto.

d. Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria anche documentale, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

4.14 PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI

a. Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro ore successive i necessari interventi di ripristino.

b. Devono essere inoltre registrati e comunicati formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Musile di Piave, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto degli artt. 29-decies comma 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

c. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore anche con sistemi di controllo a distanza.

d. Le attrezzature necessarie per la gestione di primo intervento in caso di incidenti devono essere sempre disponibili, collocate in luogo definito da indicare con apposita cartellonistica e noto al personale che dovrà essere formato nella gestione delle emergenze.

e. nell'Azienda è presente un'attività soggetta a DPR 151/2011 relativa il gruppo elettrogeno, già in possesso di regolare SCIA. **La Ditta dovrà integrare il Documento di Valutazione del Rischio con il rischio ATEX – atmosfere esplosive presentandolo presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento.**

4.15 BENESSERE ANIMALE E BIOSICUREZZA

a. La ditta deve rispettare le normative e le disposizioni dettate dai Servizi veterinari, in particolare in materia di biosicurezza e benessere animale relative alle ovaiole in ogni fase del ciclo, tali da garantire uno spazio adeguato allo stadio di sviluppo di ciascun animale e quindi del loro peso finale.

b. L'installazione dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, ventilazione, raffrescamento. ecc.

4.16 FORMAZIONE DEL PERSONALE

a. L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione, per esempio si dovrà porre attenzione alle buone prassi agricole e veterinarie, alla corretta gestione dei rifiuti, alla gestione delle emergenze.

b. Deve essere conservata la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

c. Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

4.17 PRESCRIZIONI GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

a. Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Musile di Piave, all'ARPAV

Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia almeno sessanta giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione.

b. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

c. Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento eventualmente presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.

d. Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

4.18 MODIFICA DEGLI IMPIANTI E VARIAZIONI DI TITOLARITÀ

a. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Musile di Piave, le modifiche progettuali dell'impianto, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, e qualora ritenga che le stesse siano sostanziali deve presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 29-ter del medesimo decreto.

b. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5. Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento (**entro il 18-08-2031**). Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale deve essere reiterata.

6. Di dare atto che, all'esito dello screening di incidenza/VINCA livello I, il progetto non determina incidenze negative significative sul sito della rete Natura 2000 più prossimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione degli habitat. Il presente atto costituisce pertanto parere motivato positivo di VINCA.

Il presente parere ha validità di 5 anni. Motivata richiesta di proroga finalizzata a consentire la conclusione del progetto può essere presentata dal proponente almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di validità del parere.

7. Il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 18-08-2026, risulta rispettato.

8. Ai sensi degli artt. 28-29 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di PAUR comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo, il proponente dovrà presentare la documentazione richiesta all'art. 2 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>.

9. Ai sensi dell'art. 27-bis c.9 le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti in materia.

10. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

11. Ai fini delle condizioni ambientali e degli adempimenti posti a carico della Ditta, il dies a quo decorre dalla data di comunicazione/notifica del presente PAUR al proponente; resta fermo che i termini di impugnazione decorrono invece dalla pubblicazione sul sito web istituzionale.

12. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

13. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

14. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

15. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

16. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Società Agricola San Marco Srls, al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Venezia, al Comune di Musile di Piave, ad ARPAV dipartimento provinciale di Venezia, Azienda Ulss n. 4 - Servizi Veterinari, a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

17. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

18. Di comunicare che fanno parte del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato A – Parere favorevole di compatibilità ambientale
- Allegato B - Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 alla realizzazione delle opere riportate nella documentazione di progetto, al fine di migliorare la sicurezza in corrispondenza dell'incrocio di via Verona e la Strada Provinciale Argine S. Marco – SP 50 al Km 1+477
- Allegato C - Parere favorevole ARPAV relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo PMC Rev-04
- Allegato C1 – PMC Rev-04
- Allegato D – Parere Comune di Musile di Piave
- Allegato E1 – Parere Tecnico VERITAS n. 36248/25 valido per 2 bagni del piano terra ad uso uffici
- Allegato E2 - Parere Tecnico VERITAS n. 36255/25 valido per lo scarico dei reflui provenienti da un bagno del piano terra ad uso del capannone avicolo e lo scarico di un lavandino a servizio del capannone avicolo per il confezionamento delle uova
- Allegato E3 - Parere Tecnico VERITAS n. 36256/25 valido per lo scarico dei reflui provenienti da un bagno e della cucina dell'appartamento del custode
- Allegato E4 – Allegato al Parere tecnico Uffici
- Allegato E5 – Allegato al Parere tecnico Capannoni
- Allegato E6 – Allegato al Parere tecnico Appartamento

- Allegato F – Verbale CDS decisoria 29 giugno 2026
- Allegato G - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato H – Planimetria generale

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente